



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. Registrazione 141 Seduta del 08/09/2014 Prot. n.: 17589

Data pubblicaz: 19/09/2014

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA
EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI
FOGGIA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno 2014 il giorno 8 del mese di **Settembre** alle ore 13.10

nella SEDE MUNICIPALE, legalmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE,

Componenti:

LAMACCHIA Michele	Sindaco	SI	DEMICHELE Giacomo Rosario	Assessore	SI
CAMPOREALE Arianna	Vice Sindaco	SI	TODISCO Gaetano	Assessore	SI
DIPACE Luigi	Assessore	NO			
GIANNACCARO Diego	Assessore	NO			

Presiede LAMACCHIA Michele

Assiste il Segretario Generale CARLUCCI Domenico

PARERE di regolarità tecnica e CONFERMA
istruttoria (art.49 D L.vo 267/2000: come
riportato all'interno)

IL CAPOSETTORE f.to Domenico Carlucci

Visto di regolarità contabile (art.49 D L.vo
267/2000)

IL RAGIONIERE f.to Filomena Dipace

La presente deliberazione viene rimessa per i
provvedimenti di competenza finalizzati
all'esecuzione di quanto determinato, ai seguenti:

Settore: Servizio legale

Servizio:

Ufficio proponente: Ufficio legale

Ufficio cointeressato:

Il Presidente riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
GIUNTA COMUNALE a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con decreto in data 20 febbraio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ordinava al Comune di San Ferdinando di Puglia di versare, in favore della Stato, la somma di €. 903.100,00 in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 dicembre 2007, con la quale lo Stato italiano era stato condannato per *“violazione dell'art.1., Protocollo addizionale 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”*.
- La controversia definita con la sentenza sopra richiamata era stata instaurata a seguito del ricorso del sig. Raffaele Pasculli, in relazione ad una procedura espropriativa illegittima per la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato il Comune di San Ferdinando al risarcimento del danno.
- con tale decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarava di agire in rivalsa nei confronti del Comune di San Ferdinando di Puglia, ai sensi del comma 5 dell'art 16 bis della L. 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007). Tale norma, entrata in vigore in data successiva alla sentenza della Corte europea, ha stabilito che lo Stato ha diritto di rivalsa sulle regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, che si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze rese dalla Corte, in conseguenza delle suddette violazioni.
- In data 17.06.2014 ad istanza di Equitalia Sud S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Foggia, veniva notificato al Comune l'atto di pignoramento presso terzi, ex art 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante il quale è stato ordinato a Banca Carime S.p.A di pagare direttamente all'Agente della riscossione, nei termini di 60 giorni, la somma di € 1.033.531,09 .
- La somma sarebbe dovuta in forza della notifica, avvenuta in data 2 aprile 2014 di una cartella di pagamento emessa per il recupero coattivo di asseriti *“crediti derivanti da provvedimenti giurisdizionali”* e in base a ruolo emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Considerato che dal quadro normativo e fattuale che precede si può affermare che il diritto di rivalsa così come esercitato, ovvero con l'iscrizione a ruolo della somma pretesa., ovvero in assenza di un provvedimento giurisdizionale che accertasse la responsabilità del Comune è improcedibile, inammissibile e, comunque, insussistente:

- E' inammissibile perché il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti locali, asseritamente responsabili di violazioni dei diritti dell'uomo, è stato introdotto con la legge 25 febbraio 2008 n.35, successiva alla condanna dell'Italia nel giudizio promosso da Raffaele Pasculli, intervenuta in data 4 dicembre 2007.
- E' improcedibile perché l'azione di rivalsa non può essere esercitata sulla scorta di un provvedimento amministrativo, quale è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri .
- E' insussistente perché il Comune di San Ferdinando non si è reso responsabile di alcuna delle violazioni sanzionate dalla sentenza della Corte di Giustizia.

Ritenuto pertanto di dover opporsi a tale Atto di pignoramento per le motivazioni su esposte e gli atti conseguenti e connessi;

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 97 del 12/10/2007, con la quale vengono forniti al Responsabile del Settore Affari Istituzionali indirizzi per la gestione del contenzioso;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 35 del 11/03/2010, con la quale vengono forniti al Responsabile Redatta da **Dott. Carlucci**

del Settore Affari Istituzionali indirizzi per la gestione del contenzioso;

Dato atto che, con delibera di Giunta comunale n. 75 del 10.10.2012, è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale che disciplina il conferimento dell'incarico di rappresentanza, assistenza e difesa dell'Ente nelle controversie di natura giudiziale e stragiudiziale, le modalità di svolgimento dell'incarico stesso, le modalità di determinazione del compenso spettante al professionista ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.07.2012.

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014, n. 55 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02.04.2014 ed in particolare l'art. 1 che testualmente recita:

“Art. 1 Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.”

Visto l'art. 22, c. 3, lett. P) dello Statuto Comunale che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza a deliberare la costituzione del giudizio del Comune;

Acquisiti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate di conferire all'Avv. Pietro Di Benedetto, con studio in Roma alla Via Cicerone, n. 28, l'incarico legale per proporre ricorso in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi, ex art 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, notificato al Comune in data 17/06/2014 ad istanza di Equitalia Sud S.p.A., mediante il quale è stato ordinato a Banca Carime S.p.A di pagare direttamente all'Agente della riscossione, nei termini di 60 giorni, la somma di € 1.033.531,09, e per gli atti conseguenti e connessi;

di stabilire che, con atto gestionale, venga previsto un impegno di spesa prevedendo a titolo di stima presunta, il compenso professionale dovuto all'Avv. Pietro Di Benedetto, con studio in Roma alla Via Cicerone, n. 28, P. IVA : 003133170714, per lo svolgimento del presente incarico, nell'importo di € 6.344,00, comprensivo di CAP e IVA, giusto preventivo presentato dallo stesso in data 05.09.2014 acquisito al protocollo in data 08.09.2014 prot. n. 16731 al netto delle spese di costituzione (contributo unificato) quantificabili in € 168,00, formulato nel rispetto di quanto disciplinato dallo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, approvato con delibera di Giunta comunale n. 75 del 10.10.2012; tale importo è orientativo poiché il compenso è dovuto per l'attività effettivamente svolta che ad oggi non è possibile prevedere sino alla conclusione del giudizio;

di prenotare l'importo complessivo di € 6.512,00, sul capitolo 200, intervento 1.01.02.03, del bilancio 2014;

di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Redatta da **Dott. Carlucci**

di dichiarare, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARLUCCI Domenico

f.to IL PRESIDENTE
LAMACCHIA Michele

f.to L'ASSESSORE
CAMPOREALE Arianna

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Addi 19/09/2014

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CARLUCCI Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 17589 trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addi 19/09/2014



f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CARLUCCI Domenico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addi _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CARLUCCI Domenico

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo

Data _____

IL FUNZIONARIO/RESPONSABILE

La presente deliberazione viene in data odierna assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 267/2000 a: _____

Addi _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CARLUCCI Domenico

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa

P.R. Firma _____